

N. di Protocollo.

Consorzio del Fiume Olona.

APPALTO PESCA

CAPITOLI

per l'Appalto della Pesca nel Fiume Olona

duraturo dal 1.º Gennajo 18 al 31 Dicembre 18

1.º L'Appalto della Pesca nel Fiume Olona si fa in 7 distinti Lotti come segue:

Lotto I.º Canale della Bevera e cavo Diotti.

Lotto II.º Dalle origini d'Olona al Ponte di Vedano.

Lotto III.º Dal Ponte di Vedano al Ponte di Cairate.

Lotto IV.º Dal Ponte di Cairate al Ponte di Solbiate.

Lotto V.º Dal Ponte di Solbiate al Ponte Provinciale di Castellanza.

Lotto VI.º Dal Ponte di Castellanza al Ponte di Nerviano.

Lotto VII.º Dal Ponte di Nerviano alla Darsena di Porta Ticinese.

2.º La durata di questo Appalto sarà per anni tre, a cominciare dal
1.º Gennajo 18 per aver termine col 31 Dicembre 18 .

3.º Per adire all'Asta l'Aspirante dovrà presentare la sua offerta suggel-
lata, previo un deposito di L. 30, all'Ufficio del Consorzio.

4.° L'Amministrazione presenterà pure per ogni singolo Lotto la propria scheda contenente il minimo del prezzo a cui intende deliberare l'Appalto.

5.° La delibera verrà fatta al miglior offerente, se così parerà e piacerà al Consiglio d'Amministrazione del Consorzio d'Olona.

6.° Il diritto di pesca concesso con questo Appalto si limita per ciascun Lotto al letto d'Olona e sue naturali diramazioni, e non potrà perciò estendersi alle Roggie Molinare se non col consenso in iscritto degli aventi diritto sulle rogge medesime, consenso che l'Appaltatore dovrà trasmettere all'Amministrazione concedente.

Ad ogni modo resta assolutamente vietata la pesca presso i rodigini di qualsiasi molino od opificio, e il manomettere sotto pretesto di pescagione ancorchè concessa o permessa, qualsivoglia edificio, in fregio al Fiume esistente o sue diramazioni o derivazioni, sia per uso d'irrigazione che di forza motrice.

7.° Non si potrà mai pescare con **bighezze, tramaggi, tramaggini o baltravelli** a maglia stretta.

8.° Nemmeno si potranno pescare *tinche* o *trote* del peso inferiore ad un ettogramma.

9.° È vietata la pesca nel periodo delle freghe; e cioè dai primi di Maggio a tutto Giugno pei *vatroni, balbi e cavezzali*, dalla metà di Giugno a tutto Luglio per le *tinche*, e dal venti Ottobre al dieci Dicembre per le *trote*.

10.° Anche la pesca dei *gamberi*, pure riservata all'Appaltatore, è vietata nell'epoca di loro frega.

11.° È assolutamente proibita la pesca sia mediante calce od altre sostanze nocive ai pesci, sia col mezzo di dinamite od altre materie esplodenti;

ed è altresì proibito il raccogliere dalle acque del Fiume quei pesci che fossero morti o tramortiti per le anzidette cause.

12.° Non si potranno mai praticare, neppure interinalmente e sotto qualsivoglia pretesto, chiuse, traverse, sostegni od altro che rechi il più piccolo ostacolo al libero e normale deflusso delle acque, e nemmeno si potranno queste divergere dal loro alveo.

13.° Non è lecito l'aprire *scannoni* o praticar rotture nelle sponde del Fiume, sue diramazioni e derivazioni; nè si potrà in niun modo dar motivo di reclami ai frontisti, sieno o non sieno Utenti del Fiume.

14.° Nel caso che l'Appaltatore o chi per esso, contravvenisse a taluno dei suesposti Capitoli, decadrà immediatamente, se così parerà o piacerà all'Amministrazione Concedente, dall'attuale contratto, e pagherà a titolo di ammenda all'Amministrazione stessa una somma estensibile dalle cinque alle cinquanta lire, a norma della gravità del caso, rinunciando sin d'ora l'Appaltatore stesso a qualsiasi giudizio in proposito.

15.° Resta egualmente, e nel più espresso modo, proibito all'Appaltatore di ricevere altri soci, di subappaltare, sublocare o cedere in qualsivoglia maniera, in tutto od in parte, la pesca al medesimo concessa a risultanza del relativo contratto, sotto pena della immediata caducità del contratto istesso, se così parerà e piacerà alla Concedente Amministrazione, e della perdita del deposito cauzionale contemplato al susseguente Art. 19, oltre il risarcimento alla stessa Amministrazione di ogni danno e spesa, e come sarà del caso e di ragione.

16.° L'Appaltatore è tenuto a rispettare in ogni emergenza i Custodi del Fiume e ad ottemperare immediatamente alle ingiunzioni che gli venissero fatte dai Custodi medesimi, essendo questi responsabili della esatta osservanza

da parte dell'Appaltatore stesso, dei predetti Capitoli.

17.° Il pagamento del deliberato canone di Appalto si farà nell'Ufficio d'Amministrazione del Consorzio in due eguali rate semestrali, l'una alla fine Giugno l'altra alla fine di Dicembre, nè potrà mai venir ritardato per qualsiasi pretesto, sotto pena di caducità del contratto.

18.° Per tutto il periodo d'Appalto non potrà mai il Deliberatario pretendere diminuzione alcuna di canone, o indennizzo di sorta per qualsivoglia accidente previsto o non previsto ed ancorchè scarsa o impraticabile riescisse la pesca nel Fiume.

19.° A piena garanzia del presente Contratto dovrà l'Appaltatore depositare nella Cassa dell'Amministrazione la somma corrispondente ad una intera annata del prezzo di delibera, sia in valuta legale che in Libretti della Cassa di Risparmio, somma che gli verrà restituita alla scadenza del contratto medesimo.

20.° Da ultimo l'Appaltatore oltre alle prescrizioni contenute nel presente Capitolato si obbliga alla esatta osservanza di tutte le generali disposizioni di legge riguardanti la pesca, alle quali si fa pieno riferimento, sotto comminatoria in caso di contravvenzione dei procedimenti in esse disposizioni contemplati oltre alle penalità già stabilite nel presente Capitolato.

21.° Le spese tutte inerenti a questo contratto, compresa quella per la sua regolare registrazione, sono a carico esclusivo dell'Appaltatore.

Milano, li

18